

CONVENZIONE QUADRO

TRA

L'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (nel seguito denominata "ENEA" o "Agenzia"), con Sede in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 (Codice Fiscale 01320740580 - Partita IVA 00985801000) nella persona del legale rappresentante, Prof. Federico Testa, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Agenzia

E

l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo di seguito denominata "Università" con sede in Viterbo, Via Santa Maria in Gradi, 4 (Codice Fiscale 80029030568 - Partita IVA 00575560560) nella persona del Magnifico Rettore Prof. Alessandro Ruggieri, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Università;

PREMESSO CHE

- l'insieme delle conoscenze e delle risorse strumentali scientifiche e tecnologiche detenute dall'ENEA costituisce patrimonio nazionale di riferimento per la ricerca e l'innovazione nei settori dell'energia e dello sviluppo economico sostenibile;
- lo studio e la sperimentazione e il conseguente trasferimento dell'innovazione hanno quale loro presupposto la formazione e l'aggiornamento sia di ricercatori e tecnologi che di operatori del sistema delle imprese e della pubblica amministrazione;
- l'Università è istituzionalmente preposta all'alta formazione, alla ricerca e

al trasferimento tecnologico;

- i singoli Atenei costituiscono territorialmente l'agglomerato culturale di maggior rilievo indispensabile per uno sviluppo economico sostenibile e, pertanto, il rapporto sinergico tra le Università e l'ENEA deve perseguire, sulla base di un legame bilaterale, anche la promozione di accordi multilaterali con i principali attori del contesto produttivo locale;
- le strutture ed il personale dell'Università degli Studi della Tuscia e dell'Agenzia palesano esigenze di collaborazione per la valorizzazione e ottimizzazione delle rispettive attività;
- il reciproco scambio di competenze e la mutua disponibilità dei rispettivi laboratori ed attrezzature tra Enti pubblici di ricerca e Atenei trovano tradizionalmente adeguata strutturazione nell'ambito di Accordi Quadro, appunto finalizzati alla promozione e alla regolamentazione di attività comuni;
- preso atto della fruttuosa collaborazione intervenuta nell'ambito della Convenzione Quadro ENEA/Università della Tuscia perfezionatasi il 16/09/2010 e venuta a sua naturale scadenza il 16/09/2018.

CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione e si considerano interamente riportate in quest'articolo.

Art. 2 (Disciplina dei rapporti tra le Parti)

Nel rispetto della vigente normativa, i rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle previsioni contenute nella presente Convenzione e in tutti

gli atti in conformità e in esecuzione della stessa derivanti.

Le Parti concorderanno i necessari adeguamenti della presente Convenzione alle disposizioni normative di carattere innovativo o integrativo dei rispettivi ordinamenti e degli istituti didattici e formativi oggetto di cooperazione. Tali adeguamenti troveranno formalizzazione mediante atto aggiuntivo con le medesime procedure di perfezionamento della presente Convenzione.

Art. 3 (Oggetto)

La presente Convenzione ha come oggetto la definizione dell'ambito della collaborazione tra le Parti, con l'indicazione delle modalità per addivenire al perfezionamento di specifici accordi o contratti per lo svolgimento di attività congiunte di ricerca e di formazione, nonché per il mutuo utilizzo delle rispettive strutture tecnologiche ed attrezzature di ricerca (anche con la collocazione a tempo definito di strutture di ricerca ENEA presso l'Università e dell'Università presso l'ENEA, mettendo a disposizione nel rispetto dei reciproci regolamenti, locali idonei per lo svolgimento delle relative attività).

Tali atti negoziali saranno autorizzati e sottoscritti secondo le rispettive procedure interne.

La cooperazione tra le Parti troverà attuazione nel rispetto del principio di reciprocità ed equa distribuzione degli oneri annessi e/o di adeguata ripartizione (attribuzione) della titolarità dei risultati scaturiti.

Per l'ottimale attuazione della cooperazione, le Parti concordano di sviluppare le attività congiunte attorno alle competenze di eccellenza comuni alle due Istituzioni, con primario e non esclusivo riferimento, anche interdisciplinare, alle seguenti tematiche:

	1) Gestione Sostenibile delle risorse ed interazione uomo-natura:	
	- Innovazione del sistema agro-industriale;	
	- Gestione sostenibile degli Ecosistemi;	
	- Gestione sostenibile della risorsa idrica;	
	- Gestione sostenibile dei rifiuti;	
	- Tecnologie eco-innovative per il risparmio ed il recupero di materie prime;	
	- Recupero di energia da acque reflue e da plastiche;	
	- Strategie per la simbiosi industriale;	
	- Biocombustibili e combustione sostenibile;	
	- Energia da biomasse;	
	- Monitoraggio e biomonitoraggio ambientale;	
	- Strumenti di gestione e certificazione ambientale ed Eco-progettazione;	
	- Bonifiche e riqualificazione ambientale.	
	2) Biotecnologie:	
	- Blue biotech;	
	- Red biotech;	
	- Green biotech;	
	- White biotech;	
	- Nano biotech.	
	3) Protezione dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti:	
	- Biologia delle Radiazioni e Biomedicina.	
	4) Studio e modellistica del sistema climatico e impatti nel settore energetico-	

	ambientale:	
	- Studio e Modellistica climatica del sistema accoppiato biosfera-atmosfera-oceano-chimica;	
	- Modellistica, Misure e Analisi della vulnerabilità e del rischio legati ai cambiamenti climatici in settori strategici (energia, agricoltura, ecosistemi, infrastrutture critiche);	
	- Studi sperimentali e osservazioni sul ciclo del carbonio e gas serra;	
	- Telerilevamento e applicazioni alla vulnerabilità del territorio;	
	- Misure di mitigazione e valutazione degli impatti economici;	
	- Calcolo alte prestazioni e sistemi complessi.	
	5) Beni culturali:	
	- Diagnostica di materiali mediante metodologie fisiche avanzate per il monitoraggio dello stato di conservazione delle opere e la rilevazione della presenza di inquinanti nocivi;	
	- Scansione 3D delle superfici delle opere con tecniche laser per il monitoraggio e/o la valorizzazione e fruizione dell'opera mediante riproduzioni virtuali fedeli;	
	- Sviluppo ed applicazioni di tecnologie fisiche avanzate per il monitoraggio di beni culturali in ambiente sottomarino e per archeologia subacquea;	
	- Caratterizzazione di materiali utilizzati nel patrimonio artistico, materiali di restauro, studio delle tecniche costruttive e studi sulle correlazioni tra ambiente e beni culturali.	
	Art. 4 (Collaborazione di ricerca)	

L'ENEA e l'Università potranno concordare di approfondire - con lo svolgimento di attività congiunte di studio, ricerca, sperimentazione e dimostrazione - temi, anche a profilo interdisciplinare.

Le Parti si adopereranno per il cofinanziamento delle attività da svolgere a valere su programmi nazionali, comunitari e internazionali, promuovendo la massima integrazione delle imprese potenzialmente interessate nelle attività progettuali nonché perseguendo la massima internazionalizzazione delle proprie attività attraverso il più esteso partenariato con Atenei e operatori scientifici e tecnologici di altri Paesi e con organismi internazionali.

I contratti o accordi per lo svolgimento di attività di ricerca in collaborazione dovranno puntualmente indicare a titolo non esaustivo:

- i soggetti coinvolti, in qualità di contraenti o di subcontraenti;
- l'oggetto della specifica collaborazione;
- la ripartizione delle attività tra le Parti;
- le modalità di esecuzione e durata delle attività;
- l'ammontare dei costi, con indicazione della ripartizione tra le Parti e indicazione di eventuali contributi finanziari di terzi (nazionali, comunitari, internazionali);
- le risorse di personale coinvolte;
- l'eventuale concessione di spazi in uso esclusivo o condiviso e la quantificazione degli oneri di gestione ad essi commisurati, secondo la regolamentazione interna dell'ente concedente;
- il regime della proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti, nonché dei risultati conseguiti e la

	ripartizione delle relative royalties, tenendo in debito conto che la ripartizione tra le Parti della titolarità dei risultati ottenuti dovrà necessariamente ricollegarsi all'entità della compartecipazione complessiva prevista per lo svolgimento del progetto congiunto, in termini di rispettiva messa a disposizione di risorse economiche (conoscenze, risorse umane, infrastrutture e attrezzature di ricerca) e/o finanziarie;	
	<ul style="list-style-type: none"> • le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati; • le disposizioni ed i principi contenuti nella presente Convenzione in materia di regole comportamentali da tenere presso le sedi dell'altra Parte, di responsabilità civile, di coperture assicurative e della riservatezza in generale; • i responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi e gli eventuali referenti. 	
	Art. 5 (Formazione)	
	L'offerta formativa ENEA si esplica mediante una serie di istituti tipicamente collegati all'attività istituzionale di formazione e orientamento propria dell'Università.	
	5.a Tesi di laurea	
	L'ENEA mette a disposizione titoli di tesi di laurea, prevalentemente a carattere sperimentale, con riferimento ai quali è prevista l'ospitalità presso i Centri dell'Agenzia. L'ospitalità viene a configurarsi come percorso formativo su tematiche di interesse ENEA (da sei mesi ad un anno), non	
	7	

	sovvenzionato, ma agevolato mediante la messa a disposizione di alcuni servizi (mensa, trasporto) alle stesse condizioni del personale e che offre agli studenti l'opportunità di utilizzare il patrimonio di cognizioni, laboratori e impianti dell'Agenzia, usufruendo di un qualificato tutoraggio di esperti e ricercatori ENEA.	
	L'elenco, non esaustivo, dei temi per tesi di laurea, ciascuno con il tutor di riferimento, è continuamente aggiornato ed è consultabile sul sito http://www.enea.it alla voce opportunità – formazione. Gli studenti interessati, con un buon curriculum di studio e che prevedono di discutere la tesi entro un anno, se in regola con le procedure richieste dal proprio Dipartimento per l'attribuzione della tesi, sentito il proprio relatore universitario e con il relativo consenso, potranno contattare, per le modalità operative, direttamente i tutor ENEA ai fini della verifica dei due summenzionati requisiti (secondo la vigente procedura interna) e della conseguente formalizzazione dell'ospitalità.	
	Le versioni finali delle tesi riporteranno la menzione del supporto scientifico-tecnologico e didattico offerto dall'ENEA.	
	5.b Tirocini	
	L'ENEA quale soggetto ospitante, nei limiti numerici di legge e tenuto conto delle attività programmatiche e delle conseguenti disponibilità organizzative proprie, s'impegna ad accogliere in tirocinio, su proposta dell'Ateneo, quale soggetto promotore, studenti di corsi universitari.	
	La collaborazione Ateneo/ENEA in materia di tirocini troverà attuazione sulla base della vigente specifica normativa regionale nazionale, tramite la	

preliminare formalizzazione di apposita Convenzione predisposta sulla base e nel rispetto dello standard negoziale di cui al D.M. 142/1998, e sarà rivolta in via ordinaria e prevalente - in considerazione dell'intervenuto (24 gennaio 2013) Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulle "Linee guida in materia di tirocini", conseguente alle previsioni e agli indirizzi di cui ai commi 34, 35, 36 dell'art. 1 della Legge n. 92/2012 - ai soli tirocini curriculari gratuiti, non escludendo altresì (ove sussistente un'indennità minima di legge per il tirocinante a valere su specifici progetti governativi, regionali o comunitari) la possibilità di dare seguito ad ospitalità presso l'Agenzia per tirocini extracurriculari promossi o gestiti dall'Università.

5.c Dottorati di Ricerca

Impianti e laboratori dell'Agenzia costituiscono una preziosa risorsa per i Corsi di Dottorato: i dottorandi possono, infatti, svolgere la loro formazione tramite la ricerca, fruendo di risorse strumentali innovative e/o di frontiera altrimenti difficilmente reperibili, nonché dell'opportunità di approfondire tematiche scientifiche di interesse all'interno di team di ricerca di elevata qualificazione dedicati ad attività progettuali di rilevanza internazionale, nel rispetto de regolamento sui dottorati di ricerca dell'Università. Per incentivare tale fruizione, l'Agenzia, previo accertamento delle relative risorse finanziarie e nel rispetto del principio di imparzialità dell'azione amministrativa, per la scelta del Corso di Dottorato di Ricerca destinatario del posto aggiuntivo ENEA di dottorato, a valere sulle proprie attività progettuali, è anche disponibile al cofinanziamento (50%) degli importi base (comprensivi degli

	<p>oneri INPS) di borse di studio di dottorato ad esclusione di eventuali maggiorazioni degli stessi, per periodi di studio all'estero e al convenzionamento con l'Ateneo in tal senso, sulla base di quanto previsto dall'art. 4 della L. 210/1998. E' prevista, in casi particolari da concordare, anche la possibilità di attribuzione del finanziamento dell'intero importo base di borse di studio di Dottorato di Ricerca laddove l'Ateneo risulti, tra le Università laziali, quello con Corso di Dottorato maggiormente attinente alle attività di interesse ENEA. Il finanziamento al 100% dell'importo base della borsa di studio di Dottorato di Ricerca potrà altresì intervenire nei casi in cui l'Università ed ENEA collaborino nell'ambito di formalizzati progetti congiunti. I dottorandi beneficiari del cofinanziamento/finanziamento dell'importo base della loro borsa di studio e dell'ospitalità ENEA, inseriti in specifiche attività progettuali dell'Agenzia per l'approfondimento di specifiche tematiche, svolgeranno conseguentemente le attività di dottorato prevalentemente presso i Centri ENEA.</p>	
	5.d Master	
	<p>Sulla base del successo dei risultati di ricerche e attività formative congiunte e della verificata ottimale integrazione delle rispettive competenze, le Parti potranno pianificare master formativi con il più ampio coinvolgimento di altri Atenei attivi sul territorio di pertinenza di Sedi e Centri delle Parti stesse.</p> <p>Per tali iniziative l'Università e l'Agenzia collaboreranno per la programmazione formativa e la progettazione organizzativa, coordinando rispettivamente gli aspetti di istituzionalizzazione e logistici del master.</p>	
	5.e Didattica	

Per l'immediato collegamento delle attività progettuali svolte congiuntamente con la didattica universitaria di diretto riferimento, l'Ateneo potrà attribuire ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge 240/10, a esperti dell'Agenzia di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, occasionali gratuite attività d'insegnamento universitario, nel rispetto del regolamento interno ENEA, comunque senza oneri finanziari aggiuntivi per l'Agenzia, anche con riferimento alle spese di trasferta che restano a carico dei singoli.

Art. 6 (Impianti tecnologici e attrezzature di ricerca)

Le Parti potranno concordare su base contrattuale il gratuito uso scambievole di rispettive risorse strumentali di ricerca, sperimentazione e misura, anche con il supporto dei tecnici alle stesse addetti, e pure per programmi di ricerca e di formazione disgiuntamente condotti. La gratuità resterà comunque condizionata al valore economico pressoché corrispondente delle rispettive risorse messe contestualmente a disposizione.

In assenza di tale scambio, ove non sussista un motivato pregiudizio alle attività programmatiche in corso, ciascuna Parte concederà l'uso di propri impianti tecnologici e attrezzature scientifiche a condizioni economiche particolari che tengano conto del carattere pubblico dell'attività di studio svolta da entrambe le Parti. Per contro, l'uso di attrezzature dell'altra Parte per la prestazione di servizi tecnologici a terzi da questi ultimi retribuita, sarà concesso previo corrispettivo basato su criteri commerciali.

In caso di trasporto di attrezzature dalla sede di una Parte a quella dell'altra, il contratto d'uso a favore di quest'ultima dovrà contenere debita indicazione

della copertura assicurativa e delle modalità di trasporto con oneri a cura e carico della Parte cui il bene è temporaneamente ceduto.

Art. 7 (Diritti di accesso alle conoscenze preesistenti)

Il background cognitivo di una Parte, messo a disposizione dell'altra nell'ambito di un'attività in collaborazione, è concesso in uso gratuito solo per la durata e per lo scopo di quella specifica collaborazione.

Art. 8 (Risultati delle collaborazioni)

Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui al presente accordo, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione, ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale/Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione economico-finanziaria e secondo l'apporto inventivo fornito dalle Parti, fatti salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca.

Le Parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti congiuntamente.

Le percentuali di titolarità e le modalità di gestione della contitolarità verranno fissate nell'ambito di accordi successivi in coerenza con le disposizioni del Codice Civile sulle comunioni patrimoniali.

Fermo restando quanto verrà definito negli accordi di contitolarità tra le Parti, in caso di opportunità di valorizzazione e trasferimento della proprietà intellettuale, ciascuna Parte informerà l'altra tempestivamente per accordarsi

	per la migliore definizione negoziale.	
	Resta inteso che, se una Parte non intende chiedere a proprio nome la protezione dei risultati, l'altra Parte preventivamente e formalmente informata potrà procedere autonomamente alla domanda di brevetto/registrazione, subentrando <i>in toto</i> ad un eventuale sfruttamento industriale.	
	In ogni opera o scritto relativo alle specifiche attività congiunte di ricerca e formazione dovrà essere menzionato l'intervento dell'Università e dell'ENEA quali patrocinanti delle attività in collaborazione.	
	In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte.	
	Se tali pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una parte all'altra confidenzialmente, la parte ricevente l'informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.	
	Art. 9 (Responsabili di Convenzione)	
	Considerato il carattere multidisciplinare delle attività e competenze delle Parti, e la conseguente complessità della costituzione di un Comitato di Coordinamento adeguatamente rappresentativo di tutti i Dipartimenti e le Unità tecniche delle Parti stesse, per il corretto funzionamento della presente Convenzione si indicano come rispettivi responsabili/referenti:	
	<ul style="list-style-type: none"> • per l'Università, Prof.ssa Anna Maria Fausto - Dipartimento Dibaf – (Tel. 0761357626/357901 mail: fausto@unitus.it PEC: 	

protocollo@pec.unitus.it).

- per l'ENEA, Dr. Eugenio Benvenuto, Dipartimento SSPT, Laboratorio SSPT-BIOAG-BIOTEC – (Tel. 06 30486347– mail: eugenio.benvenuto@enea.it, PEC: enea@cert.enea.it).

Ciascun responsabile raccoglierà le proposte e istanze degli operatori delle Istituzioni di appartenenza per veicolarle, tramite l'altro responsabile, verso i corrispondenti esperti dell'altra Parte, adoperandosi altresì per il perfezionamento degli atti esecutivi della presente Convenzione Quadro.

Art. 10 (Regole comportamentali presso le sedi dell'altra Parte)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dipendente e quello in formazione dell'altra operante nelle attività inerenti alla presente Convenzione.

Il personale dipendente o in formazione di una delle Parti che eventualmente si dovesse recare presso le sedi dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria vigenti presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno anche essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, l'impegno ad attenersi.

I soggetti ospitati in Agenzia saranno tenuti al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti ENEA e al "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ENEA (P.T.P.C.)" 2019 – 2021 adottato dall'ENEA, in

ossequio alla legge 6/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione”, con i relativi aggiornamenti, disponibili sul sito web dell’ENEA.

Art. 11 (Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l’evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall’altra Parte. In quest’ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 12 (Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa dei propri dipendenti e degli studenti che saranno chiamati a frequentare, in attuazione della presente Convenzione e dei conseguenti atti esecutivi, le sedi dell’altra Parte.

Art. 13 (Riservatezza)

Le Parti s’impegnano a far rispettare ai propri dipendenti e ai propri discenti la massima riservatezza sui dati, le informazioni e i risultati dell’attività svolta nell’ambito ed in conseguenza della presente Convenzione, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Art. 14 (Trattamento dei dati)

Le Parti s’impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), come novellato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 e dal Regolamento (UE)

2016/679".

Art. 15 (Durata e recesso)

La presente Convenzione avrà una durata pari a cinque anni, a decorrere dalla data di perfezionamento della stessa, e potrà essere prorogata per un ulteriore quinquennio con scambio di lettere tra le Parti, da inoltrarsi entro i tre mesi prima della scadenza, conseguente alla intervenuta positiva valutazione dei rispettivi organi deliberanti. Il recesso da tale Convenzione, consentito in qualsiasi momento, dovrà essere comunicato all'altra parte con preavviso scritto di almeno tre mesi, fermo restando l'obbligo, salvo comune diverso avviso formalizzato per iscritto, di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione della Convenzione medesima, impegni che troveranno, compimento nel rispetto del presente articolato, che per quelle specifiche attività conserverà piena efficacia.

Art. 16 (Modifiche)

Le modifiche concordate dalle Parti alla presente Convenzione potranno essere apportate solo in forma scritta.

Art. 18 (Risoluzione)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto della presente Convenzione, la stessa potrà essere risolta, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 19 (Oneri finanziari)

La presente Convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per

l'attivazione di futuri rapporti obbligatori tra le Parti e pertanto non comporta direttamente flussi finanziari tra le stesse.

Art. 20 (Foro competente)

Per controversie, dirette o indirette, che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, le Parti stesse potranno adire esclusivamente il Foro di Roma.

Art. 21 (Attività negoziale e registrazione)

Le Parti dichiarano espressamente che il presente accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

La presente Convenzione, perfezionata in forma elettronica (con conservazione del relativo file presso gli archivi di ciascuna Parte), sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione resteranno a carico della Parte richiedente.

25.6.2019

Per l'ENEA Il Presidente *Prof. Federico Testa*

firmata digitalmente

Per l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo

Firmato digitalmente da: Federico Testa
Organizzazione: ENEA/01320740580
Data: 20/06/2019 11:49:32

Il Rettore *Prof. Alessandro Ruggieri*

firmata digitalmente

Firmato digitalmente da

**ALESSANDRO
RUGGIERI**

CN = RUGGIERI
ALESSANDRO
O = non presente
SerialNumber =
IT:RGGLSN63H01H501Q